



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 17 dicembre 2013

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 14-15-16 dicembre 2013 - Sedicesima giornata andata

Catania-Hellas Verona 0-0
Chievo Verona-Sampdoria 0-1
Fiorentina-Bologna 3-0
Genoa-Atalanta 1-1
Juventus-Sassuolo 4-0
Lazio-Livorno 2-0
Milan-Roma 2-2
Napoli-Internazionale 4-2
Parma-Cagliari 0-0
Udinese-Torino 0-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 17 dicembre 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

94/286



" " " N. 43

1) SERIE A TIM

Gare del 14-15-16 dicembre 2013 - Sedicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara soc. LAZIO – soc. LIVORNO

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. **Lazio** – soc. **Livorno** del 15 dicembre 2013 nella quale, tra l'altro, si attesta che “ al 30° del primo tempo, dalla Curva Nord si alzava in modo distinto un ripetuto – buu-buu – all'indirizzo del calciatore n. 15 soc. Livorno (Mbaye Ibrahima) dopo che lo stesso calciatore di colore commetteva un fallo di giuoco sul calciatore Candreva (Lazio). Il predetto coro aveva una durata di circa 30 secondi , ma era distintamente percepibile fino alla curva ospite.”;

ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”;

considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Lazio deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS;

rilevato che trattasi di “prima violazione” della normativa in materia di comportamenti discriminatori, appare equo disporre la sospensione dell'esecuzione della sanzione alle condizioni di cui all'art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita dalla società alle Forze dell'Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la **soc. Lazio** con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.

* * * * *

Gara soc. NAPOLI – soc. INTERNAZIONALE

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. **Napoli** – soc. **Internazionale** del 15 dicembre 2013 nella quale, tra l'altro, si attesta che “Dal settore ospiti per la durata dell'intera gara si sono levati cori del seguente tenore: Napoli m...., Napoli colera sei la vergogna dell'Italia intera; puzza di m.... puzza di cani, stanno arrivando i napoletani;.....voi non siete esseri umani.....” “Tutti i detti cori erano percepibili dai due settori confinanti con quello degli ospiti (tribuna e curva); il dirigente O.P. riferisce di analoghi cori erano stati intonati dai tifosi ospiti appena entrati nello stadio e prima di accedere al proprio settore”;

ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per origine territoriale”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”;

considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Internazionale deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS, in riferimento all'ipotesi di specifica recidività (cfr CU 63 del 21 ottobre 2013);

rilevato che, come precisato dal Procuratore Federale con nota pervenuta in data odierna, “ i tifosi della Società Inter, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Napoli-Inter del 15/12/2013, assistono normalmente alle partite casalinghe nel settore nord – secondo anello verde dello stadio San Siro”.

P.Q.M.

Delibera:

1. di sanzionare la soc. **Internazionale** con l'ammenda di € 50.000,00 e con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Settore Nord – Secondo Anello Verde” privo di spettatori;
2. di disporre ex art. 16, n. 2 bis CGS la revoca della sospensione dell'esecuzione della sanzione deliberata con CU 63 del 21 ottobre 2013 in riferimento alla gara soc. Torino – soc. Internazionale del 20 ottobre 2013.

* * * * *

Gara soc. MILAN – soc. ROMA

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. **Milan** – soc. **Roma** del 16 dicembre 2013 nella quale, tra l'altro, si attesta che “alle ore 20:23 la maggioranza dei circa 1.700 sostenitori (il numero dei tifosi è stato fornito dalla Polizia di Stato) della soc. Roma che occupavano la parte centrale del – Settore Ospiti- denominato – Terzo Anello Verde Curva Nord- intonava a gran voce per due volte il coro – Rossoneri squadra di neri – che veniva

percepito distintamente dai collaboratori.....che al momento della sua esecuzione erano posizionati all'interno del recinto di giuoco all'altezza della linea mediana.....Buona parte della suddetta tifoseria cantava nuovamente all'11° p.t. ed all'8° s.t. il coro, replicato due volte in ogni occasione, - Rossoneri squadra di neri-.....All'8° p.t. la maggioranza dei circa 1.7000 tifosi romanisti indirizzava per alcuni secondi numerosi ed intensi – Buuu- verso il calciatore della soc. Milan Sig. Mario Balotelli (n. 45) in occasione di un calcio di punizione battuto dallo stesso fuori dall'area di rigore della squadra romanista. Tali urla venivano sentite distintamente dai collaboratori.....collocati all'interno del recinto di giuoco rispettivamente accanto alla panchina aggiuntiva della soc. Milan (lato – Curva Nord-), all'altezza della linea mediana delle terreno di giuoco e accanto alla panchina aggiuntiva della soc. Roma (lato – Curva Sud-).....Al 12 s.t. la quasi totalità dei circa 1.700 sostenitori della soc. Roma rivolgeva per alcuni secondi copiosi e sonori –Buuu- nei confronti del calciatore della soc. Milan Sig. Mario Balotelli (n. 45) in concomitanza di un fallo di giuoco commesso dallo stesso.....Le grida e il coro in questione venivano udito chiaramente dagli scriventi delegati.....che al 12° del s.t. si trovavano all'interno del recinto di giuoco.”;

ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”;

considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Roma deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS, in riferimento all'ipotesi di specifica recidività (cfr CU 63 del 21 ottobre 2013);

rilevato che, come precisato dal Procuratore Federale con nota pervenuta in data odierna, “ i tifosi della Società Roma, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Milan-Roma del 15/12/2013, assistono normalmente alle partite casalinghe nel settore denominato curva sud dello stadio Olimpico di Roma”.

P.Q.M.

Delibera:

1. di sanzionare la soc. **Roma** con l'ammenda di € 50.000,00 e con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori;
2. di disporre ex art. 16, n. 2 bis CGS la revoca della sospensione dell'esecuzione della sanzione deliberata con CU 63 del 21 ottobre 2013 in riferimento alla gara soc. Roma – soc. Napoli del 18 ottobre 2013.

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata sostenitori delle Società **Catania, Fiorentina, Genoa, Lazio, Milan, Napoli e Roma** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato ripetutamente cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato ripetutamente un coro ingiurioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, al 19° e 21° del secondo tempo, indirizzato ripetutamente un coro ingiurioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 16° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALVAREZ Ricardo Gabriel (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

DE CARVALHO VIANA LIMA Anderson Hernan (Lazio): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento fallosso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MONTOLIVO Riccardo (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOSTJAN Cesar (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

CASSANO Antonio (Parma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DE ROSSI Daniele (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DUNCAN Joseph Alfred (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FARNERUD HANS Christian (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GABBIADINI Manolo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MAGNANELLI Francesco (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ROSSETTINI Luca (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SPOLLI Nicolas (Catania): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

STROOTMAN Kevin Johannes (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

INSIGNE Lorenzo (Napoli)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

DIAMANTI Alessandro (Bologna)
GRECO Leandro (Livorno)
KRSTICIC Nenad (Sampdoria)
NAINGGOLAN Radja (Cagliari)
RIGONI Luca (Chievo Verona)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CODA Andrea (Livorno)
IMMOBILE Ciro (Torino)
LUCARELLI Alessandro (Parma)
RANOCCHIA Andrea (Internazionale)
SCHIATTARELLA Pasquale (Livorno)

QUINTA SANZIONE

LUCI Andrea (Livorno)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ANDERSON DA SILVA Miguel (Cagliari)
FREY Nicolas Sebast (Chievo Verona)
INLER Goekhan (Napoli)
LUCCHINI Stefano (Atalanta)
MENDES PEDRO Felipe Teodosio (Parma)
RADU Stefanel Daniel (Lazio)

SECONDA SANZIONE

DE SILVESTRI Lorenzo (Sampdoria)
EKDAL Albin (Cagliari)
LAZZARI Andrea (Udinese)
LEITE Ricardo (Milan)
PELUSO Federico (Juventus)
SORIANO Roberto (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

IZCO Mariano Julio (Catania)
LAZAREVIC Dejan (Chievo Verona)
MAKSIMOVIC Nikola (Torino)
PALOMBO Angelo (Sampdoria)
REBIC Ante (Fiorentina)

TONI Luca (Hellas Verona)
VALDES ZAPATA Jaime Andres (Parma)
VASCONCELOS Ferreira (Milan)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan)

SECONDA SANZIONE

DE LUCA Giuseppe (Atalanta)
GOMES PEREIRA Edinaldo (Udinese)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, al 28° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale uscendo dall'area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

VITRANI Alessandro (Chievo Verona): per avere, all'11° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 DICEMBRE 2013

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta